

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 25 gennaio 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (n. 366)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, in conformità dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 20 della stessa legge di delegazione 2015;

ricordato che, nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione 2015 presso questa Commissione, il 22 giugno 2016 è stato approvato l'ordine del giorno G/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva 2014/26/UE, a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, alla luce del parere dell'AGCM del 1° giugno 2016;

considerato, a tale riguardo, che l'articolo 4 dello schema di decreto, in attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, dispone che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – a un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 4 fa salva l'attività di intermediazione dei diritti d'autore in Italia, che resta riservata in via esclusiva alla SIAE, ai sensi dell'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Rimane, dunque, fermo il regime di monopolio per la gestione dei diritti d'autore e il regime liberalizzato per la gestione dei diritti connessi, ma si prevede la possibilità, per tutti i titolari di diritti, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro;

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

considerato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Parlamento un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in merito all’attuazione della direttiva in titolo, sottolineando che il nucleo della direttiva è costituito dalla libertà di scelta. In virtù di tale principio, è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva “(...) *indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti (...)*”. Pertanto, il valore e la *ratio* stessa dell’impianto normativo europeo risultano, a giudizio della Autorità Antitrust, gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’ articolo 180 della legge 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul diritto d’autore – LDA) , ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore. L’Autorità ritiene che, in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. A suo parere, il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l’*incumbent* senza discriminazioni;

valutata la congruità delle restanti disposizioni dello schema di decreto legislativo, composto di 51 articoli, suddivisi in sei capi, rispetto ai 45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui provvede a dare attuazione, come evidenziato nella tabella di concordanza che accompagna lo schema di decreto, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

si auspica la celere approvazione ed entrata in vigore dello schema di decreto in titolo, poiché il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 10 aprile 2016 ed è quindi particolarmente urgente procedere al suo recepimento, anche in considerazione della pendenza della procedura di infrazione n. 2016/0368 per mancato recepimento ai sensi dell’articolo 258 del TFUE;

nel merito si condividono i contenuti di una normativa volta a migliorare gli standard di *governance* e trasparenza delle società di gestione collettiva dei diritti d’autore, affinché i titolari degli stessi possano esercitare su di esse un controllo più efficace, nonché di facilitare la concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva per la fornitura di servizi *online*, introducendo garanzie volte a far sì che il repertorio di tutte le società sia accessibile per la concessione di dette licenze e a creare così un vantaggio tanto per i titolari dei diritti quanto per i fornitori di servizi *online*, che spesso trovano grandi difficoltà ad acquisire licenze con un repertorio aggregato per un territorio che si estenda oltre quello di uno Stato membro;

a tale riguardo si apprezza la partecipazione dell’Italia al consorzio “Armonia”, costituito insieme a Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Ungheria, come polo di concentrazione per il rilascio di licenze multiterritoriali per i servizi musicali *online*, con notevoli benefici per gli autori e gli editori, e per i *digital service provider*;

si invita la Commissione di merito a porre al Governo l'esigenza di procedere in direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE, in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, a fronte di possibili benefici per la libertà d'iniziativa degli operatori e al fine di garantire una tutela adeguata agli autori e agli utilizzatori intermedi e finali;

valuti, inoltre, la Commissione di merito se sia opportuno mantenere l'introduzione di criteri diversi e più stringenti a carico degli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE introdotti dall'articolo 8, posto che essi non trovano supporto normativo nella direttiva in titolo la quale non stabilisce regimi diversi tra *collecting societies* di diritto d'autore e di diritti connessi;

valuti, infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di risoluzione alternativa delle controversie, come previsto dall'articolo 34 della direttiva 2014/26/UE.

Roberto Cociancich